

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 19,99 MW DENOMINATO "MELFI 8" DA REALIZZARSI IN LOCALITA' MASSERIA MONTE Lungo, MELFI (PZ)

OPERA DI PUBBLICA UTILITA'

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 ALL. II

CUSTOMER
Committente

FIMENERGIA

ADDRESS
Indirizzo

20124 MILANO - VIA G.B. PIRELLI, 27
T. +390292875126

DESIGNERS TEAM

Gruppo di progettazione

CIVIL - ENVIRONMENTAL DESIGN
Progettazione civile - ambientale



VIA ADIGE, 16
73023 LECCE
T. +39 392 5745356

Ing. ANTONIO BUCCOLIERI

ELECTRICAL DESIGN
Progettazione elettrica

FAVERO ENGINEERING

VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 27
20124 MILANO (MI)
T. +390292875126

Ing. FRANCESCO FAVERO

HYDRAULIC CONSULTANCY
Consulenza idraulica



C.SO A. DE GASPERI 529/c
70125 BARI (BA)
T. +393287050505

Ing. SALVATORE VERNOLE

GEOLOGICAL CONSULTANCY
Consulenza geologica



VIALE DEL SEMINARIO MAGGIORE, 35
25063 POTENZA (PZ)
T. +393483017593

Dr. ANTONIO DE CARLO

ARCHEOLOGIST
Archeologo

VIA MARATEA, 1
85100 POTENZA (PZ)
T. +393490881560

Dr.SSA LUCIA COLANGELO

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED
00	Novembre 2023	PRIMA EMISSIONE	Ing. A. Buccolieri	Ing. A. Buccolieri	Ing. A. Buccolieri
01					
02					
03					
04					
05					

DRAWING - Elaborato

TITLE
Titolo

STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO

DRAWING DETAILS - Dettagli di disegno

GENERAL SCALE
Scala generale

-

DETAIL SCALE
Scala particolari

-

ARCHIVE - Archivio

FILE

DTG_002

PLOT STYLE

FAVERO ENGINEERING.ctb

CODING - Codifica

PROJECT LEVEL
Fase progettuale

DEFINITIVO

CATEGORY
Categoria

DTG

PROGRESSIVE
Progressivo

0

0

2

REVISION
Revisione

00

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
1.1.1 NORMATIVA REGIONALE:.....	4
1.1.2 NORMATIVA PROVINCIALE.....	4
1.1.3 NORMATIVA COMUNALE.....	4
2 PROPOSTA PROGETTUALE.....	5
2.1 SITO DI INTERVENTO	7
2.1.1 Inquadramento catastale.....	9
2.1.2 STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI.....	10
2.1.3 ULIVETI.....	15
2.1.4 OCCUPAZIONE TERRITORIALE.....	16
2.1.5 Collegamenti elettrici.....	17
2.1.6 INTERFERENZE DEI CAVIDOTTI INTERRATI.....	19
2.1.7 DESCRIZIONE DEI MOVIMENTI TERRA NECESSARI	20
2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN ACCORDO AL DPCM 12-12-2005	21
2.2.1 BENI CULTURALI.....	22
2.2.2 RISCHIO ARCHEOLOGICO.....	24
3 VINCOLI E TUTELE PRESENTI E CONFORMITÀ CON LE MISURE DI TUTELA	25
3.1.1 D.LGS 199/2021	25
3.1.2 PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DI AREA VASTA - PTPAV	28
3.1.3 D.LGS. 42/2004	31
3.1.4 AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI.....	34
3.1.5 Piano Paesaggistico Regionale - PPR	36
3.1.5.1 TRATTURI.....	37
3.1.5.2 FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E FASCIA DI RISPETTO.....	38
3.1.6 LR 54.2015 - AREE NON IDONEE.....	41
3.1.7 PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI).....	44
3.1.8 PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE - POTENZA.....	56

4	RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA D'INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO	61
4.1	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPI FV MELFI 8.....	62
5	STATO DEI LUOGHI ANTE e POST OPERAM.....	72
6	CONFORMITA' URBANISTICA.....	76
6.1	REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE	76
6.2	PIANIFICAZIONE ASI	82
6.2.1	PIANO REGOLATORE ZONA INDUSTRIALE ASI	82
6.2.2	PIANO PARTICOLAREGGIATO Agglomerato industriale San Nicola di Melfi.....	85
7	CONCLUSIONI GENERALI	90

PREMESSA

La presente relazione è elaborata in conformità ai contenuti di cui all'art. 24 del DPR 207/2010 e smi, occupandosi di analizzare al conformità agli strumenti urbanistici del contesto territoriale in cui si interverrà con il presente progetto.

L'impianto in progetto, fotovoltaico di potenza pari a circa 20 MW con sistema di accumulo ed opere annesse per la connessione, è soggetto ad un quadro normativo articolato, nazionale e regionale, che comprende:

NORMATIVA NAZIONALE:

- il **D. lgs 152/2006** e smi in materia di valutazione di impatto ambientale (l'impianto è soggetto a procedura di **VIA**);
- il **D.lgs 387/2003** e ss.mm.ii. ed in particolare l' art. 12 (l'impianto è soggetto a procedura di **AU**);
- il **D. lgs 199/2021** e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 20 , 22 e 22 bis (definizione delle **aree idonee**);
- il **D.Lgs. 42/2004** e ss.mm.ii.;

1.1.1 NORMATIVA REGIONALE:

- il **PIEAR** : piano energetico e ambientale regionale della Basilicata approvato con LR 1/2010;
- la LR 54.2015 Recepimento regionale delle LG nazionali ;
- PPR Basilicata - Piano Paesaggistico Regionale ancora in fase di redazione;
- PTPAV Basilicata : Piani territoriali paesaggistici di area vasta;
- PAI: Piano di Assetto Idrogeologico;

1.1.2 NORMATIVA PROVINCIALE

- Piano Strutturale PProvinciale della provincia di POTENZA;

1.1.3 NORMATIVA COMUNALE

- Il regolamento urbanistico comunale ed il regolamento edilizio di MELFI
- il Piano particolareggiato della zona ASI S.Nicola .

2 PROPOSTA PROGETTUALE

L'impianto comprende il generatore fotovoltaico costituito da 5 sottocampi e specificatamente da:

- moduli fotovoltaici per una potenza lato DC di e lato AC di circa 19,95 MVA, montati su inseguitori monoassiali, inverter , quadri di campo (string box) linee di bassa e mediatensione interrate , interne alle recinzioni FV;
- viabilità principale interna in misto stabilizzato, secondo quanto negli allegati elaborati grafici, per consentire il transito dei mezzi di cantiere, dei mezzi manutenzione e la pulizia dei moduli FV.
- recinzioni;
- cabine elettriche di campo (trasformazione, consegna, raccolta) e locale deposito;
- cabinati dei sistemi di accumulo elettrico;

e le opere connesse per la connessione alla RTN, costituite da:

- cavidotto di connessione interrato MT a 36 kV
- futura Stazione Elettrica 380/36 kV (denominata "Melfi 36", già in fase di progettazione da parte di TERNA SPA").

L'impianto sarà collegato alla rete di distribuzione nazionale e cederà la propria energia in "grid parity", cioè non graverà in alcuna maniera sulla collettività mediante la concessione di contributi. L'investimento sostenuto per la realizzazione dell'impianto sarà ricompensato interamente mediante la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

A tale proposito si specifica che la **producibilità stimata dell'impianto è pari a 37,37 GWh/anno**; l'opera comporterà una riduzione di emissioni di CO₂ pari a 16.650 tonnellate solamente nel primo anno, e **436288 tonnellate di CO₂** nei primi 30 anni di vita utile (considerando un decremento dello 0,45% ogni anno) dell' impianto.

Inoltre, si segnala che tra le ipotesi attuative del Decreto interministeriale in materia di aree idonee FER, è previsto per la Regione Basilicata un aumento, anche alla luce dell'emergenza Ucraina, di non meno di 2GW per quanto concerne gli impianti fotovoltaici.

Si evidenzia che l'impianto è interamente contenuto in area idonea ai sensi del comma 8.cter dell'art 20 del Dlgs 199.2021 e smi :"**c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:**

- **le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;**

- ..."



- MELFI 8
- CONFINI IMPIANTO_REV03
- SISTEMA DI ACCUMULO CONFINI
- TRASFORMATORI
- CAVIDOTTO_MT_CONNESSIONE
- Aree industriali
- AREE IDONEE comma 8 c-ter Art 20 Dlgs 199.2021
- FV 500m da ZI

Figura 1: LOCALIZZAZIONE IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE DEL DLGS 199 2021

Dei sotto campi FV rientrano in zona industriale i due più a nord , ed interamente nella fascia dei 500 metri dal perimetro della Z.I. San Nicola i restanti, e pertanto **l'impianto è in area idonea ai sensi del comma 8, lettera c-ter del DLG 199.2021 e smi.**

2.1 SITO DI INTERVENTO

L'area del generatore FV è suddivisa, per esigenze tecnologiche in più recinzioni , ovvero "sottocampi FV". Le recinzioni FV dell'impianto sono ubicate geograficamente e catastalmente nel Comune di MELFI in zona industriale ASI S. Nicola (sottocampi più a nord) e nelle aree agricole limitrofe alla zona industriale (entro i 500 metri da essa) in provincia di Potenza. Esse distano circa 7.8 km in linea d'aria dal centro abitato di MELfi e 6.4 km dal centro abitato di Lavello, e sono raggiungibili dalla SS655 o dalla SP 111 o dalla viabilità locale. .

Il dislivello all'interno dell'area d'impianto è di circa 42m a quote variabili tra 202 e 244m slm, e, data l'ampia estensione, risulta essere subcollinare con varie esposizioni.

Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato RilievoPlanoaltimetrico.

La cabina elettrica per la connessione dista circa 3.5 km in linea d'aria dalle aree di impianto e sarà raggiunta mediante cavidotto **completamente interrato della lunghezza di circa 5.56 km.**

Il sito ove sarà realizzato **l'impianto FV** occupa una **superficie catastale complessiva di circa 27.27 ha, dei quali circa 22.5 saranno recintati.**

Si riporta di seguito un inquadramento a scala ampia.




Figura 2: Inquadramento a scala ampia su base Open Street Maps con buffer fino a 5 km;




Figura 3: Planimetria del progetto su Carta Tecnica Regionale

Il sito interessato alla realizzazione dell’impianto è nelle immediate prossimità della zona industriale San Nicola, situata nel territorio del comune di Melfi a circa 2 km dal confine con la regione Puglia ed è raggiungibile tramite la viabilità di servizio all’area industriale, e tramite la SS655 “Bradantica”.

Si tratta di un polo industriale in cui sono ubicati stabilimenti di grande importanza per l’economia sia locale che sovralocale, come Barilla e Stellantis per citarne i più rilevanti. La zona è caratterizzata da una morfologia essenzialmente pianeggiante, con piccole incisioni idrografiche formate dal bacino del fiume Ofanto, segnalate da limitata vegetazione di ripa. Oltre a ciò la copertura vegetale è formata essenzialmente da seminativi intensivi, ad elevate rese produttive, e oliveti sparsi.

L’area di intervento è situata per la maggior parte a sud della SS655, mentre il lotto 1 è compreso tra il canale irriguo Ofanto-Rendina, un impianto di depurazione delle acque e la strada consorziale di servizio all’area industriale. In prossimità è presente anche il sedime catastale del Regio Tratturello Foggia-Ordona-Lavello.

Nel complesso l’area di progetto risulta essere lievemente in pendio di altitudine crescente verso sud, addolcito da secoli di erosione del suolo dovuta ad una agricoltura e una presenza umana stabili da millenni. A nord dell’impianto, il terreno si innalza leggermente in prossimità della SS655, sopraelevata rispetto al piano campagna.

2.1.1 INQUADRAMENTO CATASTALE

Sotto il profilo urbanistico, le aree ricomprese nel territorio comunale di Melfi risultano incluse nella zona Industriale San Nicola di Melfi. Al catasto dei terreni le aree dell'impianto fotovoltaico e delle opere di connessione sono individuate in base ai seguenti riferimenti catastali:

COMUNE	FG	PARTICELLA	UTILIZZO
MELFI (PZ)	18	15	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	16	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	152	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	154	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	277	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	392	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	394	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	396	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	398	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	400	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	494	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	504	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	505	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	507	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	534	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	537	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	549	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	631	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	652	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	654	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	655	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	656	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	657	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	658	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	659	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	18	660	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
MELFI (PZ)	16	434	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	285	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	303	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	306	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	312	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	315	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	319	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	321	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	326	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	331	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	335	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	340	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	342	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	349	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	352	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	355	CAVIDOTTO

COMUNE	FG	PARTICELLA	UTILIZZO
MELFI (PZ)	17	370	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	553	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	554	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	556	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	17	628	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	162	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	252	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	279	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	283	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	444	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	447	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	453	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	466	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	468	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	472	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	476	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	477	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	498	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	500	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	513	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	519	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	520	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	521	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	522	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	527	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	539	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	550	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	557	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	558	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	580	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	581	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	582	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	632	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	633	CAVIDOTTO
MELFI (PZ)	18	637	CAVIDOTTO

Tabella 1 - Tabella particelle interessate dagli interventi

Per un totale catastale di 27,27 ha circa e 22,49 ha recintati.

2.1.2 STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI

L'area oggetto di intervento è composta principalmente da campi agricoli. Nei dintorni dell'impianto sono presenti diverse infrastrutture: la SS655 "Bradonica", la viabilità di servizio dell'area industriale, la linea ferroviaria di RFI, dei binari di servizio per il consorzio industriale e il canale Ofanto-Rendina. Nelle figure successive è mostrato lo stato di fatto dell'area di intervento.



Figura 4: Planimetria stato di fatto e demolizioni

Per la realizzazione del campo fotovoltaico, sarà necessario prevedere la demolizione delle vasche di raccolta e la rimozione di parte dell'uliveto presente nel lotto 3. Sono qui mostrate alcune foto degli edifici e degli ulivi.



Figura 5: Rustici esistenti a bordo impianto, vista laterale



Figura 6: Vasca di raccolta da demolire, vista frontale - PUNTO 3



Figura 7: Vasche di raccolta da demolire, vista frontale PUNTO 4



Figura 8: Uliveto da estirpare, vista frontale - PUNTO 1



Figura 9: Uliveto da estirpare, vista laterale - PUNTO 2

2.1.3 ULIVETI

Con riferimento all'uliveto presente nel lotto di intervento nr. 3, come risulta dalla relazione specialistica DTG012 - RELAZIONE AGRONOMICA ESPIANTO ULIVI, l'intervento consiste nell'abbattimento di piante di olivo morte e/o deperenti ai sensi della L.R. 28/2002 e successive modifiche ed integrazioni come previsto dall'art. 2 comma c:

l'abbattimento sia indispensabile: 1) per l'esecuzione di indispensabili opere di pubblica utilità.

Si procederà mediante taglio delle piante di olivo ed estirpazione delle ceppaie delle stesse, in numero di 154 insistenti sul terreno identificato dal foglio 18 particella 15 e 152 del Comune di Melfi, posizionati nella zona agricola di San Nicola di Melfi, per una superficie di circa 0,7 ha.



Figura 10: inquadramento uliveto da estirpare

Le piante di olivo in numero di 154, di una età superiore ai 60 anni mostrano segni della non coltivazione, e si ritiene, visto lo stato vegetativo e l'età, non sopravviverebbero ad un reimpianto.

E' previsto un nuovo impianto di uliveto in area idonea di proprietà della Società proponente al fine di conservare la biodiversità del territorio.

Per ogni utile approfondimento si faccia riferimento agli elaborati

- DTG012 RELAZIONE AGRONOMICA ESPIANTO ULIVI
- ELG043 INQUADRAMENTO AREA RIPIANTUMAZIONE ULIVI -

2.1.4 OCCUPAZIONE TERRITORIALE

Come deducibile dalle relazioni tecniche e planimetrie di progetto, all'interno dell'area di intervento sono previste 5 recinzioni FV nei quali saranno installati moduli FV su strutture ad inseguimento monoassiale (tracker) ed, in una sola di esse, il sistema di accumulo .

Come evidenziato di seguito in dettaglio, la copertura del suolo (area impegnata dalla proiezione dei moduli + area della nuova viabilità + area delle cabine di campo + area dei sistemi di accumulo) è pari circa al **47.14%** della superficie dei lotti catastali di intervento, e la superficie impermeabilizzata (dovuta alle sole cabine elettriche dell'impianto FV ed ai sistemi di accumulo) è di circa lo **0.95 %**.

Le strutture di sostegno saranno strutture leggere, composte da 28 / 14 / 7 moduli per tracker in configurazione 1 portrait , infisse direttamente al suolo con appena 7/4/3 pali di sostegno/ tracker, con altezza da terra massima di 2.5 metri .

I moduli FV sono adeguatamente distanziati tra loro in modo da ottimizzare la produzione energetica e lasciare ampi spazi liberi fruibili all'interno delle recinzioni di impianto.

In ogni caso, la superficie sotto i moduli rimarrà permeabile in quanto, l'occupazione del suolo agricolo sarà limitata allo spazio occupato dai pali di sostegno ed inoltre l'acqua piovana percolerà negli spazi tra i moduli, e negli spazi tra le strutture di sostegno.

Pertanto l'impermeabilizzazione del suolo, relativamente all'intervento in generale opere annesse comprese, sarà dovuta unicamente alle superfici delle cabine elettriche di campo e dei cabinati del sistema di accumulo.

Le superfici impegnate sono di seguito riassunte:

Nome campo FV	Superficie lotto catastale	Superficie recinzioni FV	N moduli	Superficie strett. FV (Proiezione moduli)	N cabine campo	S cabine di campo	N depositi	S depositi	N cabine di trasfor	S cabine di trasfor	Superficie sistema di accumulo	Superficie nuova viabilità	Indice copertura suolo (strade + superficie strett FV +cabine) / Sup. catastale	Indice impermeabilizzazione suolo (solo fabbricati)
	(ha)	(ha)		(ha)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	(mq)	%	%
RECINZIONE nord1	1,740	1,353	1484	0,460983	0	0	0	0	0	0		2172		
RECINZIONE nord 2	1,575	1,451	1680	0,521867	1	23,45	0	0	1	42,2		2950		
RECINZIONE sud 1	19,360	17,092	23856	7,410513	0	0	1	23,45	5	211		12297		
RECINZIONE sud 2	3,482	1,482	3696	1,148108	2	46,9	1	23,45	1	42,2	2150	9137		
RECINZIONE sud 3	1,110	1,110	1232	0,382703	0	0	0	0	1	42,2		2280		
Tot FV	27,267	22,49	31948	9,92	3,00	70,4	2,00	46,90	8,00	337,60	2150,00	28836,0	47,14%	0,955%
Totale	27,27	22,49	31948	9,92	3	70,4	2	46,9	8	337,6	0,0	28836,0		2604,85

Tabella 2: valutazione quantitativa indici di impegno di suolo

La connessione è prevista a 36 kV in antenna su stallo all'interno della futura stazione di Terna e pertanto non sarà costruire una sottostazione di elevazione minimizzando così l'occupazione di suolo delle opere annesse.

2.1.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per canalizzazione si intende l'insieme del condotto, delle protezioni e degli accessori indispensabili per la realizzazione di una linea in cavo sotterraneo (trincea, riempimenti, protezioni, segnaletica).

La materia è disciplinata, eccezione fatta per i riempimenti, dalla Norma CEI 11-17. In particolare detta norma stabilisce che l'integrità dei cavi deve essere garantita da una robusta protezione meccanica supplementare, in grado di assorbire, senza danni per il cavo stesso, le sollecitazioni meccaniche, statiche e dinamiche, derivanti dal traffico veicolare (resistenza a schiacciamento) e dagli abituali attrezzi manuali di scavo (resistenza a urto).

La profondità minima di posa per le strade di uso pubblico è fissata dal Nuovo Codice della Strada ad 1 m dall'estradosso della protezione; per tutti gli altri suoli e le strade di uso privato valgono i seguenti valori, dal piano di appoggio del cavo, stabiliti dalla norma CEI 11-17:

- 0,6 m (su terreno privato);
- 0,8 m (su terreno pubblico).

Il riempimento della trincea e il ripristino della superficie saranno effettuati, in assenza di specifiche prescrizioni imposte dal proprietario del suolo, rispettando i volumi dei materiali stabiliti dalla normativa vigente. La presenza dei cavi sarà rilevabile mediante l'apposito nastro monitore posato a non meno di 0,2 m dall'estradosso del cavo ovvero della protezione.

La posa dei cavi avverrà all'interno di tubi in materiale plastico, di diametro interno non inferiore a 1,3 volte il diametro del cavo ovvero il diametro circoscritto del fascio di cavi (Norma CEI 11-17).



Figura 11: Foto illustrativa della messa in posa dei cavidotti MT

Gli scavi a sezione ristretta, necessari per la posa dei cavidotti, avranno ampiezza minima necessaria alla posa per ciascuna tratta, in conformità con le norme di settore, del numero di cavidotti ivi previsti e profondità minima di circa 1,1 m. I materiali rinvenuti dagli scavi a sezione ristretta, realizzati per la posa dei cavi, saranno momentaneamente depositati in prossimità degli scavi stessi o in altri siti individuati nel cantiere. Successivamente lo stesso materiale sarà riutilizzato per il rinterro.

Gli scavi saranno effettuati con mezzi meccanici, evitando scoscendimenti, franamenti, ed in modo tale che le acque scorrenti alla superficie del terreno non abbiano a riversarsi nei cavi.

Per la realizzazione dell'infrastruttura di canalizzazione dei cavi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- attenersi alle norme, ai regolamenti ed alle disposizioni nazionali e locali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica, ecologica, architettonico-monumentale e di vincolo idrogeologico;
- rispettare, nelle interferenze con altri servizi le prescrizioni stabilite; collocare in posizioni ben visibili gli sbarramenti protettivi e le segnalazioni stradali necessarie;
- assicurare la continuità della circolazione stradale e mantenere la disponibilità dei transiti e degli accessi carrai e pedonali; organizzare il lavoro in modo da occupare la sede stradale e le sue pertinenze il minor tempo possibile.

I materiali rinvenuti dagli scavi, realizzati per l'esecuzione della messa in opera dei cavidotti saranno completamente utilizzati per il rinterro.

2.1.6 INTERFERENZE DEI CAVIDOTTI INTERRATI

Le interferenze dei cavidotti interrati con le altre opere a rete sono graficamente individuate in maniera puntuale negli elaborati grafici del progetto definitivo, cui si rimanda. In particolare, come riportato nella documentazione progettuale, il tracciato del cavidotto presenta le seguenti tipologie di interferenza:

- (i) con il reticolo idrografico in punti in cui non sono presenti opere idrauliche
- (ii) con il reticolo idrografico in punti in cui sono presenti opere idrauliche
- (iii) con altre condotte interrate.

Tutte queste interferenze saranno risolte mediante TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA, avendo cura di mantenere un franco di sicurezza:

Di almeno 1 metri nel caso (i) (ii) e (iii);

Di seguito si riporta una sintetica descrizione della tecnologia adottata.



Figura 12: Posa in opera tubazione per alloggiare cavi

Il sottopasso dei cavi avverrà introducendo gli stessi in una tubazione messa in opera a rivestimento del foro effettuato mediante la perforazione orizzontale controllata. La posa del cavidotto sarà realizzata mediante l'utilizzo di tubi della tipologia normata. Le tipologie dei tubi da impiegare sono definite in relazione alla resistenza all'urto ex CEI 23-46.

La messa in opera dei cavidotti con tecnologia *TOC* garantisce che:

- il deflusso delle acque non sia in alcun modo alterato. La struttura esistente dedicata alla canalizzazione delle acque al di sotto della viabilità asfaltata esistente non subisce alcun tipo d'intervento, conservando l'attuale **sicurezza idraulica**.
- l'alveo ed il letto del canale non siano in alcun modo interessati dalle opere in progetto in quanto l'attraversamento è del tipo sottopassante le canalizzazioni esistenti. In tal modo è garantita la **funzionalità idraulica** del canale anche durante le operazioni di cantiere.

2.1.7 DESCRIZIONE DEI MOVIMENTI TERRA NECESSARI

Per la realizzazione dell'opera NON saranno necessarie opere di movimento terra considerevoli, ad eccezione dello scotico superficiale (per una profondità di circa 10 cm) del terreno vegetale in corrispondenza della impronta della viabilità e degli scavi relativi alle fondazioni dei locali tecnici, del sistema di accumulo e degli scavi per cavidotti.

Le volumetrie degli scavi sono contenute (<6000 m³), e dunque il progetto è classificabile come un **cantiere di piccole dimensioni** (art.2 comma 1 lett. t DPR120/2017). Gli articoli 20 e 21 del DPR120/2017, dettano le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, introducendo una gestione semplificata. La semplificazione avviene in particolare per quanto riguarda la documentazione da produrre per garantire e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 (criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti). A tal proposito è stata introdotta la "Dichiarazione di utilizzo", un'autocertificazione che, resa ai sensi dell'Articolo 47 del DPR n.445 28/12/2000, assolve a tutti gli effetti la funzione del piano di utilizzo.

Il volume stimato del terreno da rimuovere sarà pari a complessivamente a circa:

- 1888 mc per la realizzazione della viabilità interna;
- 3745 mc per la realizzazione dei cavidotti , compreso il cavidotto di connessione e gli attraversamenti in TOC;
- 116 mc per le cabine;
- 220 mc per il sistema di accumulo;

per un totale di 5969 mc.

Tutto il materiale rimosso per la realizzazione dei cavidotti interrati sarà riutilizzato per il rinterro e modellamenti fondiari all'interno del cantiere stesso.

2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN ACCORDO AL DPCM 12-12-2005

Nel presente paragrafo saranno documentati gli aspetti relativi ai principali caratteri paesaggistici dello stato attuale dei luoghi e del contesto avvalendosi delle analisi paesaggistiche, ambientali e dei quadri conoscitivi dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche.

Attraverso l'analisi e la sintesi dei caratteri morfologici, litologici, di copertura del suolo e delle strutture insediative è stato possibile individuare (PPR Basilicata) le dominanti del paesaggio e selezionare le componenti morfologiche, agro-ambientali o insediative capaci di rappresentare in primo luogo l'identità paesaggistica del territorio di riferimento.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*". Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:

- sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli [articoli 10 e 11](#) del Codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'[articolo 134](#) del Codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

L'area d'impianto, con riferimento agli ambiti paesaggistici di area vasta individuate nel rapporto preliminare ambientale relativo alla procedura di VAS del PPR della Regione BASILICATA (non ancora vigente), ricade nell'ambito paesaggistico del "*Complesso vulcanico del Vulture*", nella piana a nord del M.te Vulture, dal quale dista oltre 14 km.

In origine il Vulture è un vulcano formatosi in un periodo compreso fra gli 800.000 e i 750.000 anni fa: durante queste prime fasi i magmi, risalendo, attraversarono alcune centinaia di metri di terreni sedimentari, l'ultimo dei quali di origine marina Pliocenica, e produssero una spinta sufficiente ad innalzare il substrato roccioso sino a circa 700 metri di quota.

La sua forma originaria è stata successivamente modificata per il lento effetto dei processi tettonici e morfogenetici. Così i versanti del vulcano sono stati scolpiti in ampie vallate e gole profonde, mentre i detriti trasportati dai ruscelli hanno colmato ampie depressioni vallive. Un segno attuale dei fenomeni endogeni è dato da una ricca emergenza di CO₂. Essa investe sia il vulcano che le zone circostanti, e costituisce un importante elemento modulatore dell'ecosistema, già influenzato dall'abbondanza di oligoelementi di origine vulcanica quali il fosforo e il potassio.

Il complesso vulcanico del Vulture rappresenta un'unicità nel panorama dei vulcani quaternari italiani: esso infatti sorge sul versante Apulo della catena appenninica, mentre quasi tutti gli altri complessi vulcanici sorgono sul versante Tirrenico.

2.2.1 BENI CULTURALI

Ai sensi dell' art 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, **sono beni culturali:**

- le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del Codice:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Secondo la ricognizione effettuata nell'ambito della redazione del PPR, illustrata nella figura successiva, **nessuna delle opere in progetto interferisce con beni culturali.**




Figura 13: Aree di intervento e beni culturali - fonte PPR BASILICATA

2.2.2 RISCHIO ARCHEOLOGICO

Recenti ricognizioni, hanno rilevato la presenza di possibili reperti di origine neolitica in un'area interna al lotto 3. In attesa della delibera della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio il soggetto proponente recepisce la possibile criticità del sito e propone una soluzione di posa dei sostegni agli inseguitori monoassiali su plinti in cemento appoggiati sul piano campagna, evitando del tutto qualsiasi scavo in profondità. I plinti di sostegno saranno dei blocchi in calcestruzzo prefabbricato, a cui saranno vincolati i pali di sostegno dei tracker, tramite una piastrina metallica.

I cavidotti, normalmente interrati, passeranno nell'area a rischio archeologico appoggiati al di sopra del piano di campagna senza che avvengano scavi di alcun tipo

Per un approfondimento sul tema, si rimanda all'elaborato "DTG_061_Relazione archeologica"

3 VINCOLI E TUTELE PRESENTI E CONFORMITÀ CON LE MISURE DI TUTELA

3.1.1 D.LGS 199/2021

ART. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

"3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, **nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.**"

(...)

"6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) (comma così sostituito dal DL13 convertito in legge);
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

((c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC))).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- **le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;**
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che **non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.** Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **tre** (DL 13.2023 convertito in legge) chilometri per gli impianti eolici e di **500m** (DL 13.2023 convertito in legge) per gli impianti fotovoltaici.

(...)"

ART. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

- nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili **su aree idonee**, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, **l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.** Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

*1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, **indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1**"*

ART 22 bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) (Introdotta dall' art 47 co 1.b del DL13.2023 convertito in legge).

*"1. L' installazione, con qualunque modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all' ((**acquisizione di permessi**)), autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati ((, **fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste**)).*

2. Se l' intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato alla competente soprintendenza.

3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo."

I sotto campi FV rientrano in zona industriale , quello più a nord , ed interamente nella fascia dei 500 metri dal perimetro della Z.I. San Nicola i restanti, e pertanto **l'impianto è in area idonea ai sensi del comma 8, lettera c-ter del DLG 199.2021 e smi.**

3.1.2 PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DI AREA VASTA - PTPAV

Il territorio della regione Basilicata è interessato da n. 6 PTPAV istituiti con LR 3/1990 e smi , in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 20, prima dell'approvazione del Codice dei BBCC (D.lgs. 42/2004):

- Sirino;
- Sellata e Volturino;
- Gallipoli Cognato;
- Metaponto;
- Laghi di Monticchio;
- Maratea - Trecchina - Rivello (Punto aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 maggio 1992, n. 13)

ai quali si è aggiunto, settimo, il PTC del Pollino.

I sette piani paesistici di area vasta sono di seguito indicati:

- P.T.P.A.V. Laghi di Monticchio (o del Vulture)
- P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano
- P.T.P.A.V. di Gallipoli-Cognato
- P.T.P.A.V. del Massiccio del Sirino
- P.T.P.A.V. del Metapontino
- P.T.P.A.V. Maratea – Trecchina - Rivello
- P.T.C. del Pollino

Di seguito se ne riporta una sintetica descrizione.

P.T.P.A.V. Laghi di Monticchio (o del Vulture)

Redatto dalla struttura regionale sulla base del decreto Ministeriale di vincolo 18.04.85, l'area era già in precedenza sottoposta a vincolo paesaggistico, con precedente D.M., ai sensi della L. 1497/39.

L'area interessata dal Piano coincide con quella del sistema dei Laghi di Monticchio e delle pendici boscate del Monte Vulture, delimitata ai sensi della L. 431/85 e del D.M. 18/4/1985, e ricade nel territorio dei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture.

P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano

Il Piano comprende i comuni di Abriola, Pignola, Anzi, Calvello, Marsiconuovo e Viggiano, con il Massiccio del Volturino. Il territorio interessato dal Piano rientra nel costituendo Parco Nazionale Val D'Agri e Lagonegrese, la cui situazione è definita dalla legge n. 496/98, all'art. 2, comma 5.

P.T.P.A.V. di Gallipoli-Cognato La perimetrazione del P.T.P. coincide con quella del parco, istituito con Legge Regionale 47/97. Comprende i comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Calciano, Accettura ed Oliveto Lucano, con le creste rocciose delle piccole Dolomiti Lucane ed i vasti boschi di Gallipoli Cognato e Monte Piano.

P.T.P.A.V. del Massiccio del Sirino

Approvato con Legge Regionale 3/90, il P.T.P. ingloba i territori comunali di Lagonegro, Lauria e Nemoli con i suggestivi Laghi Sirino e Laudemio ed il circo morenico del Monte Papa.

P.T.P.A.V. del Metapontino

Già in parte sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della Legge Regionale n. 3/90. Sono inclusi i comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Bernalda, Pisticci, Rotondella, Montescaglioso e Tursi.

P.T.P.A.V. Maratea – Trecchina - Rivello

Approvato con Legge Regionale n. 13 del 21.05.1992, il Piano ingloba i territori comunali di Maratea, Rivello e Trecchina.

P.T.C. Parco del Pollino

Il Piano territoriale di Coordinamento Del Pollino ha anche valenza di Piano Paesistico di Area Vasta. Tale Piano è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 50 del 21.12.1985. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino che, oltre ad essere uno strumento di attuazione del Parco, continua ad essere ad oggi lo strumento di pianificazione dei 13 comuni interessati dal PTC, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello, in attesa dell'approvazione del Piano del Parco non ancora avvenuta.




Figura 14: Individuazione piani paesistici di area vasta - BASILICATA e area di intervento (○)

L'intervento in progetto non rientra nelle perimetrazioni delle aree tutelate dai PTPAV.

3.1.3 D.LGS. 42/2004

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e smi, **sono beni paesaggistici:**

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Aree tutelate per legge:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

L'intervento, ad eccezione del cavidotto di connessione MT interrato, non interferisce con alcuno dei BENI PAESAGGISTICI (BP), così come individuati dal PPR Basilicata e confermato dal webgis del SITAP, e pertanto non è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei BBCC. (cfr successivo Inquadramento aree di intervento (in rosso) su cartografia

SITAP: <http://sitap.beniculturali.it/>.




Figura 15:- Inquadramento aree di intervento (in rosso) su cartografia SITAP: <http://sitap.beniculturali.it/>




Figura 16:- Inquadramento aree di intervento su cartografia PPR.




Figura 17:- (zoom) Inquadramento sottocampi nord su cartografia PPR.

3.1.4 AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI

Nella Regione Basilicata sono presenti le seguenti aree protette (fonte : http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita#|r_basili:FAC4216C-F314-FB2C-0EA3-0171DA4C8751):

codice_are	tipo	nome_gazze	ente_gesto	provvedime	area_ha	sup_kmq
EUAP0851	PNZ	Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese	Ente Parco	D.P.R. 8.12.07	69567.2	689.96
EUAP0008	PNZ	Parco nazionale del Pollino	Ente parco	L. 67, 11.03.88 - L. 305, 28.08.89 - D.M. 31.12.90 - D.P.R. 15.11.93 - D.P.R. 02	183747.0	1821.19
EUAP0105	RNS	Riserva naturale Marinella Stornara	ex A.S.F.D. Potenza	D.M. 13.07.77	41.9	0.42
EUAP0035	RNS	Riserva naturale Grotticelle	ex A.S.F.D. Potenza	DD.MM. 11.09.71/02.03.77	213.7	2.12
EUAP0033	RNS	Riserva naturale Agromonte Spacciaboschi	ex A.S.F.D. Potenza	D.M. 29.03.72	45.8	0.45
EUAP0036	RNS	Riserva naturale I Pisconi	ex A.S.F.D. Potenza	D.M. 29.03.72	154.4	1.53
EUAP0034	RNS	Riserva naturale Coste Castello	ex A.S.F.D. Potenza	D.M. 29.03.72	23.6	0.23
EUAP0037	RNS	Riserva naturale Metaponto	ex A.S.F.D. Potenza	DD.MM. 29.03.72/02.03.77	273.7	2.71
EUAP1053	PNR	Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane	Ente parco	L.R. 47, 24.11.97	27285.4	270.48
EUAP0419	PNR	Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano	Ente parco	LL.RR. 11, 03.04.90/ 2, 07.01.98	7660.3	75.85
EUAP0253	RNR	Riserva regionale Lago Piccolo di Monticchio	Provincia di Potenza	D.P.G.R. 1183, 30.08.84	188.7	1.87
EUAP0251	RNR	Riserva regionale Lago Pantano di Pignola	Provincia di Potenza	D.P.G.R. 795, 19.06.84	146.36100	1.45
EUAP0420	RNR	Riserva regionale San Giuliano	Provincia di Matera	L.R. 39, 10.04.00	2446.85900	24.24
EUAP0547	RNR	Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro	Provincia di Matera	L.R. 28, 08.09.99	1044.71100	10.34
(..)	PNR	Parco naturale Regionale del Vulture	Ente parco	L.R. 28 del 2017	6537	65.37

L'area di impianto non interferisce direttamente con alcuna area protetta o vincolata, cioè non sarà ubicata all'interno di Aree Protette : Parchi e Riserve .

Di seguito l'inquadramento dell'area interessata dall'intervento in progetto su cartografia del PPR BASILICATA




Figura 18:- Inquadramento aree di intervento (in rosso) su cartografia PPR Basilicata- Parchi e Riserve, Rete Natura 2000, aree umide.

L'intervento in progetto è esterno alle perimetrazioni di AREE PROTETTE, aree umide, rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC).

3.1.5 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - PPR

La L.R. n. 23 dell'11 agosto 1999, rubricata "Tutela, governo ed uso del territorio" stabilisce all'art.12 bis che la "Regione ai fini dell'art. 145 del D.lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare". Tale strumento, reso obbligatorio dal D.lgs. n. 42/04 rappresenta un'operazione complessa, che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo "proattivo", connotato, nel caso del PPR della Regione Basilicata, anche da metodiche partecipative e da una forte connessione ai quadri strategici della programmazione europea.

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice, che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85.

Il Piano Paesistico Regionale si pone principalmente quale strumento di conoscenza in quanto presenta un quadro conoscitivo di tutti i vincoli e le strutture di tutela presenti sul territorio regionale. Il PPR ha provveduto al censimento dei beni culturali e paesaggistici, quali gli immobili e le aree oggetto di provvedimenti di tutela emanati in base alla L. 1089/1939 rubricata "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", alla L. 1497/1939 rubricata "Protezione delle bellezze naturali", al D.lgs. 490/1999 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e infine al D.lgs. 42/2004. Le attività tecniche di censimento e redazione delle tavole tematiche è stato svolto in collaborazione con il MiBACT, il MATTM e la Regione Basilicata.

L'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturali, è operata sulla base di criteri metodologici definiti a priori e stabiliti al fine di procedere alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice e alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice.

Il procedimento di adozione del PPR è ancora in corso, pertanto l'inquadramento dell'area di intervento rispetto ai suoi tematismi è utile quale strumento informativo.

L'intervento in progetto, come si nota dall'inquadramento seguente è esterno a tutte le perimetrazioni attualmente tutelate (beni culturali e paesaggistici tutelati) da leggi nazionali e riportate nel PPR.

3.1.5.1 TRATTURI

L' impianto FV è ubicato in aree esterne al sedime del Regio tratturello Foggia Ortona Lavello;



Figura 19:- Inquadramento aree di intervento su cartografia PPR su ortofoto-



Figura 20:- Inquadramento aree di intervento su cartografia catastale

Come infatti risulta dalla lettura combinata delle (Figura 19 e Figura 20), le recinzioni sono esterne al sedime del tratturo (corrispondente alla particella catastale 272 del Fg 18)

La realizzazione delle opere di progetto non prevede alcuna interferenza diretta con i tratturi.

3.1.5.2 FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E FASCIA DI RISPETTO

Le uniche interferenze con tali beni paesaggistici sono legate al tracciato del cavidotto interrato di connessione in AT a 36 kV. In particolare :

- A. cavidotto interrato AT di connessione in attraversamento per 300 mt circa del bene paesaggistico ex art 142 comma 1.c , ovvero sedime ed area di rispetto (150 mt per lato) del Vallone della "Casella" su strade sterrate esistenti;
- B. cavidotto interrato AT di connessione in attraversamento per 300 mt circa del bene paesaggistico ex art 142 comma 1.c , ovvero sedime ed area di rispetto (150 mt per lato) del Vallone della "Catapane" su strada asfaltata esistente ;




Figura 21: Interferenza cavidotto di connessione AT su cartografia PPR su ortofoto- Vallone Casella






Figura 22: Interferenza cavidotto di connessione AT su cartografia PPR su ortofoto- Vallone Catapane -

In ogni caso, la realizzazione del cavidotto interrato, stante il ripristino dello stato dei luoghi, **non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 c.9** (quarto periodo) del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42.2004 e smi) e **del DPR 13 febbraio 2017, n. 31** "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", le opere interrate, quale è il cavidotto in progetto, sono esenti da autorizzazione paesaggistica.

" Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4"

"Allegato A al DPR31/2017

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: [...] tratti di

canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;"

3.1.5.3 Conclusioni PPR

Come si evince dallo stralcio cartografico sopra riportato **le opere in progetto non interferiscono con le aree sottoposte a tutela, ad eccezione del cavidotto di connessione AT che sarà realizzato in posa interrata o TOC, pertanto la realizzazione delle opere risulta compatibile con i vincoli esistenti.**

3.1.6 LR 54.2015 - AREE NON IDONEE

La legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 rappresenta il "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010"; la stessa è stata pubblicata sul BUR n. 53 del 30 dicembre 2015.

Le legge dispone che :

- *"Fatte salve le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007", la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010. "*
- *" I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui **agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B)** della presente legge, formati nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del D. Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei."* ;
- *" Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore)."*

Nel caso del progetto in esame sono state verificate le eventuali interferenze ai sensi dell' allegato A ,B e C alla medesima legge "Aree e siti non idonei - DM. 10.09.2010 (**aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti**)". In proposito, si fa rilevare che lo stesso DM, all'allegato 3 delle linee guida, lettera d), **vieta l'individuazione di aree e siti non idonei su porzioni significative di territorio (anche utilizzando fasce di rispetto ingiustificate) e che non possono configurarsi come divieto preliminare**, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter autorizzativo, anche in termini di opportunità localizzative.


L'impianto di progetto si sovrappone dunque:

- relativamente **ai sottocampi FV**:
 - parzialmente con area di rispetto (200mt) del Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello;
 - parzialmente con area di rispetto (500 m) di corsi d'acqua pubblici (vallone Casella);
- relativamente **ai soli cavidotti interrati**:
 - parzialmente con sedime di corsi d'acqua pubblici (valloni Casella e Catapane).
 - parzialmente con area di rispetto 300m da area archeologica (Serra dei canonici).

In riferimento alla l.r. 54/2015 ed alle sovrapposizioni rilevate, si ribadisce che tali interferenze non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto il quale, trovandosi in area a zonizzazione industriale ed in area idonea ai sensi del comma 8 dell'art 20 del D.Lgs 199 2021, è naturalmente ubicato in un' area compatibile con il circostante contesto urbanistico ambientale di riferimento secondo la normativa nazionale sovraordinata.

Ed infatti:

I sotto campi FV rientrano in zona industriale , quello più a nord , ed interamente nella fascia dei 500 metri dal perimetro della Z.I. San Nicola i restanti, e pertanto **l'impianto è in area idonea ai sensi del comma 8, lettera c-ter del DLG 199.2021 e smi.**



- PPR BAS shape
 - ambiti_paesaggio_art_135
 - beni_paesaggistici_art142a costa + 300mt
 - beni_paesaggistici_art142b laghi + 300mt
 - Beni-paesaggistici_art142c Fiumi,torrenti,corsiacqua+150mt ←
 - beni_paesaggistici_art142d montagne
 - beni_paesaggistici_art142f parchi_riserve
 - Parco Nazionale
 - Parco Regionale
 - Riserva Regionale
 - Riserva Statale
 - Beni-paesaggistici_art142g Foreste-e-boschi
 - beni_paesaggistici_art142i zone umide
 - Beni_paesaggistici_art142_j Vulcani
 - Beni-Paesaggistici_art142m Z.Int.A. ope-legis
 - beni_paesaggistici_art143 alberi_monumentali
 - beni_parchi_rimembranza_art136
 - beni_parchi_rimembranza_art10
 - beni_paesaggistici_art143 geositi
 - beni_monumentali_art_10
 - Tutela diretta - art. 10 D.lgs 42/2004
 - Tutela indiretta - art. 45 D.lgs 42/2004
 - Beni-Archeologici-Tratturi-art-10
 - beni_archeologici_art_10_tratturi_matera
 - beni_interesse_archeologico_art_10
 - sorgenti
 - beni_paesaggistici_art_136
- MELFI 8
 - SISTEMA DI ACCUMULO
 - TRASFORMATORI INSTALLATI OUTDOOR
 - INVERTER
 - NUOVA SE TERNA
 - POZZETTI
 - PIAZZOLA SISTEMA DI ACCUMULO
 - PANNELLI FOTOVOLTAICI
 - LOCALE MAGAZZINO
 - CAVIDOTTO DI BASSA TENSIONE INTERRATO IN PROGETTO
 - CAVIDOTTO DI ALTA TENSIONE INTERRATO IN PROGETTO
 - CAVIDOTTI POSATI TRAMITE TOC
 - CABINE DI TRASFORMAZIONE
 - CABINA DI SMISTAMENTO
 - CABINA DI RICEZIONE
 - CABINA AUSILIARIA SISTEMA DI ACCUMULO
 - VIABILITA' INTERNA DI PROGETTO
 - RECINZIONE
- BUFFERS aree non idonee x FV
 - LR 54.2015
 - 1.2 all.A 1000mt da beni monumentali
 - 1.3 all.A 300mt da beni archeologici art.10
 - 2.1 all.A 1000mt da Parchi e Riserve
 - 2.2 all.A 1000mt da Zone umide
 - 2.4 all.A 1000mt da siti NATura 2000
 - 2.7 all.A 500mt da alberi monumentali
 - All.C 200mt da tratturi art. 10 ←
 - All.C 500mt da fiumi torrenti acque pubbliche ←
 - All.C 5000mt dalla costa ←

Figura 23: - Inquadramento aree di intervento su ns elaborazione LR 54 .2015 BASILICATA

3.1.7 PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI)

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali. L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89.

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia è stato adottato dal Consiglio Istituzionale dell'Autorità d'Ambito il 15 dicembre 2004; sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati. In particolare, l'ultimo aggiornamento preso in considerazione per le verifiche di compatibilità con il PAI fa riferimento alla Delibera del Comitato Istituzionale del 13/6/2011, pubblicata sul sito web in data 26/06/2011. Il P.A.I. adottato dalla Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- **la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, ambito nel quale si inserisce l'intervento in progetto;**
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti. La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del

territorio è senza dubbio l'individuazione delle Aree a Pericolosità Idraulica ed a Rischio Idrogeologico.

L'impianto fotovoltaico è compreso nella zona di competenza territoriale dell'Autorità di Bacino della Puglia, ora Autorità di Bacino distrettuale dell' Appennino Meridionale.




Figura 24 - Inquadramento intervento rispetto competenza territoriale dell'autorità di bacino degli Appennini Meridionali

Dal punto di vista idrografico l'area di progetto è posizionata nella porzione medio-alta del bacino del Fiume Ofanto. Pur rientrando amministrativamente nella Regione Basilicata, appartiene al territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. Come visibile dall'immagine successiva e tratta dal portale cartografico dell'AdB della Puglia, tale zona non è stata censita dalla competente AdB relativamente alla pericolosità idraulica e pertanto valgono le prescrizioni dell'art. 6 del PAI vigente :

" ART. 6 (alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali)

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. *Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica.*
3. *In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito: a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente; b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.; c) lo svolgimento delle attività di campeggio; d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente; e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.*
4. *All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.*
5. *I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.*
6. *Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto: a) interventi di demolizione senza ricostruzione; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico; c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.*
7. *Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.*
8. *Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m."*




Figura 25 - Area di intervento in progetto su cartografia IGM in scala 1:25.000

Secondo le prescrizioni del PAI sopra riportate ed analizzata la cartografia prodotta, si evince quanto segue:

1. sulla cartografia non sono evidenziate zone perimetrare a bassa, media o alta pericolosità idraulica, ma esistono incisioni che rappresentano i fossi del Vallone di Catapane e del Vallone di Casella. Si tratta di due importanti affluenti in destra del Fiume Ofanto ;
2. i 5 sottocampi fotovoltaici non ricadono all'interno di alcuna fascia di rispetto;
3. il cavidotto di collegamento attraversa i due fossi di cui sopra.

In prima battuta si riporta la sovrapposizione della carta del reticolo PRGA con il campo fotovoltaico in questione.



Figura 26 - Sovrapposizione del campo fotovoltaico con la carta dei reticoli PRGA vigente

Si evidenzia che sebbene nella carta dei reticoli PRGA vi sia la presenza del canale di proprietà del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano denominato “Adduttore Ofanto Rendina diramazione dell’Adduttore S. Venere- Locone”, **tale canale presenta uno sviluppo in parte fuoriterra** e in minima parte interrato e garantisce il transito di una una portata massima di 16 mc/s interamente contenuta nella sua sezione trapezoidale e non risulta essere inetressato dai delfussi superficiali **quindi NON è considerato un reticolo idrografico interessato dai deflussi naturali bensì un vettore di convogliamento di una portata di ripartizione spillata dalla traversa Santa Venere, per tale motivo sarà stralciato dall’analisi idrografica.**



Figura 27 - Panoramica degli elementi previsti e zona di pertinenza fluviale ai sensi dell’art 10 delle NTA del PAI (in blu)

Dalla verifica emerge quindi che gli elementi costitutivi del campo fotovoltaico (sottocampi 1,2,3,4,e 5 in arancione) non risultano essere interferenti con il buffer delle aree a modellamento attivo e di pertinenza fluviale.

Al contrario Il cavidotto AT di collegamento è previsto interrato posato su sede stradale ma interseca 6 reticoli idrografici.

In generale, l'intersezione del cavidotto con il reticolo idrografico (in assenza di aree a diversa pericolosità idraulica) è soggetta agli artt 6 e 10 delle NTA del PAI.

Secondo il comma 4 dell'art 6:

“all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino”

Inoltre, secondo il comma 2 dell'art 10:

“all'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino”.

La compatibilità dell'intersezione del cavidotto con il reticolo idrografico si ottiene progettando la posa del cavidotto, che deve presentare i seguenti requisiti:

- il cavidotto staffato dovrà avere idoneo franco di sicurezza rispetto alla piena bicentenaria;
- cavidotto interrato su sede stradale sarà posizionato ad una profondità tale da non essere interessato dall'erosione al passaggio della piena bicentenaria;
- - In ogni caso non dovrà modificare la morfologia dell'alveo;
- In ogni caso non dovrà aumentare la pericolosità nelle zone contermini;

Ai sensi dell'art 10 delle NTA del PAI risulta necessario effettuare uno studio idraulico per verificare che il cavidotto staffato abbia un idoneo franco di sicurezza rispetto al tirante idrico della piena bicentenaria.

In particolare:

L'intersezione 1 (Vallone della Casella) è relativa all'attraversamento del cavidotto posato su una strada comunale poderale previsto in **TOC**;




Figura 28 - Particolare dell'intersezione 1

L'intersezione 2 è relativa all'attraversamento del cavidotto posato anch'esso a mezzo **TOC** sulla strada Provinciale Melfi Sata




Figura 29 - Particolare dell'intersezione 2

Si precisa che l'andamento del reticolo segnato sulla cartografia del PRGA vigente NON risulta essere corretto in quanto esso oltrepassa la provinciale dirigendosi verso nord anziché verso est come sopra raffigurato. Infatti in prossimità dell'intersezione dell'asse stradale con il reticolo è situato un tombino idraulico circolare in acciaio di diametro 1500 mm che da continuità al corso d'acqua.

L'intersezione 3 (vallone Catapane) è relativa all'attraversamento del cavidotto in TOC in corrispondenza del ponte sulla strada Provinciale Melfi Sata.



Figura 30 - Particolare dell'intersezione 3

L'intersezione 4 è relativa all'attraversamento del cavidotto posato anch'esso a mezzo TOC sulla strada Provinciale Melfi Sata



Figura 31 - Particolare dell'intersezione 4

L'**intersezione 5** riguarda l'attraversamento del cavidotto come i casi precedenti a mezzo TOC sulla strada Provinciale Melfi Sata.



Figura 32 - Particolare dell'intersezione 5

Infine, anche l'**intersezione 6** è relativa all'attraversamento del cavidotto, come nei casi precedenti a mezzo TOC, sulla strada Provinciale Melfi Sata.



Figura 33 - Particolare dell'intersezione 6

3.1.7.1 ANALISI DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA

Al fine di valutare la compatibilità della modalità di superamento del cavidotto rispetto all'intersezione con i reticoli idrografici riportati nel PRGA si rende necessaria l'analisi idraulica per la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica (così come definita nell'art. 36 delle NTA: "condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni").

In particolare si distinguono 2 tipologie di indagini idrauliche:

1. la determinazione del tirante idrico rispetto agli impalcati (per valutare la possibilità di effettuare il superamento con staffaggio a ponte o, se le condizioni non lo consentono, in TOC)
2. la determinazione delle forze di erosione per verificare se il riempimento al di sotto del reticolo garantisca le condizioni di sicurezza dell'intersezione;

Questo tipo di valutazioni vengono eseguite, in linea generale, attraverso analisi numeriche dei processi idrologici ed idraulici che si possono verificare sui luoghi, con l'ausilio di sofisticati modelli di calcolo.


Come risulta dalla Relazione specialistica "RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA", per quanto riguarda le simulazioni idrauliche è stato applicato un modello monodimensionale HEC RAS 6.3. I risultati delle verifiche sono stati i seguenti:

- 1) **intersezione 1**, relativo al **vallone della Casella**: dall'esame del profilo in moto permanente si evince che la piena transita al di sotto del ponte senza interessare l'impalcato con un franco di sicurezza minimo (< 0.10 m) pertanto un eventuale staffaggio sull'impalcato non garantisce le condizioni di isicurezza idraulica. **Per tale motivo è stato previsto un superamento del reticolo con posa al di sotto dell'alveo a valle del ponte con tecnologia TOC ad una profondità di 1 m.** A tal fine si è verificato il rinterro di posa del cavidotto calcolando le forze di erosione e l'escavazione deducendo che la posa del cavidotto (a -1.00 m rispetto al piano campagna) risulta protetta da eventuali erosioni diffuse dovute all'intersezione dell'alveo indagato in quanto garantisce un franco di sicurezza > 0.50 m dall'escavazione massima.
- 2) **intersezione 2**, relativo ad affluente secondario del vallone della Casella: dall'esame del profilo in moto permanente si evince che la piena sormonta l'attraversamento in quanto il tombino esistente è insufficiente pertanto un eventuale staffaggio sull'impalcato non garantisce le condizioni di isicurezza idraulica. Per tale motivo è stato previsto un superamento del reticolo con posa al di sotto dell'alveo a valle del ponte con tecnologia TOC ad una profondità di 1 m. A tal fine si è verificato il rinterro di posa del cavidotto calcolando le forze di erosione e l'escavazione massima in fase di piena deducendo che la posa del cavidotto (a -1.00 m rispetto al piano campagna) risulta protetta da eventuali erosioni diffuse dovute


all'intersezione dell'alveo indagato in quanto garantisce un franco di sicurezza > 0.50 m dall'escavazione massima.

- 3) **intersezione 3**, relativo al **vallone Catapane**: dall'esame del profilo in moto permanente si evince che la piena attraversa il ponte garantendo un franco di sicurezza verso valle pari a 1.58 m (> 1.50 m) **pertanto lo staffaggio sull'impalcato garantisce le condizioni di isicurezza idraulica del cavidotto, tuttavia, per una maggiore garanzia di sicurezza, sia in fase di esercizio che di cantiere, si è intrapresa la scelta progettuale di posa al di sotto del cavidotto con tecnica TOC;**

intersezioni 4, 5 e 6: Atteso che il cavidotto in prossimità delle intersezioni del reticolo 4, 5 e 6 per scelte progettuali di carattere tecnico sarà posato interrato per mezzo TOC, non è necessario effettuare la verifica idraulica del tirante idrico rispetto agli impalcati. È previsto che il cavidotto sia posato al di sotto dei tombini esistenti con TOC garantendo una profondità minima di 1m. Di seguito si riporta uno schema tipo della posa del cavidotto nelle intersezioni in esame:



Pianta tipo posa del cavidotto tramite TOC



Particolare posa del cavidotto tramite TOC

La tecnica di posa di cui sopra implica, inoltre, la sicurezza dell'intersezione in termini di erosione. Tale metodologia, infatti, non modifica la morfologia dell'alveo; pertanto non aumenta la pericolosità nelle zone contermini

In conclusione l'analisi idraulica ha evidenziato che:

- i sottocampi fotovoltaici risultano esterni alle aree a modellamento attivo e di pertinenza fluviale di cui agli artt 6 e 10 delle NTA del PAI pertanto non risultano ASSOGETTABILI alle stesse norme tecniche.
- Il tracciato del cavidotto esterno interseca 6 reticoli idrografici, tali intersezioni vengono risolte con posa del cavidotto in subalveo con tecnologia TOC;
- L'analisi idraulica ha verificato che la posa in subalveo prevista ad una profondità di - 1.00 m risulta in sicurezza in quanto si prevede un franco > 0,50 dalla massima escavazione;

e che pertanto è dimostrata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, ovvero la compatibilità dell'intervento, in funzione delle aree a media pericolosità idraulica (Tr 200 anni) individuate.

3.1.8 PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE - POTENZA

Il Piano Strutturale Provinciale della provincia di Potenza è stato approvato con DCP n. 56 del 27 novembre 2013.

L'attuazione del PSP è stabilita dall'art. 13 della Legge Regionale 23/99.

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

Il PSP contiene:

- il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;
- l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetto territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11.

Indirizzi d'intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);

- a. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;
- b. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;
- c. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;
- d. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;
- e. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 40 comma;
- f. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.

Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.

Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; **esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.**

Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28.

Secondo le **NTA del PSP** :

"Art. 8 - Cogenza del PSP.

1. Il PSP recepisce i Piani Paesistici di cui alla L.R. 3/90 e L.R. 13/92, le misure di conservazione approvate dalla Regione per i siti Rete Natura 2000 adottate con DGR n. 951/2013 e con DGR n. 30/2013, nonché lo Schema di Rete Ecologica di Basilicata contenuto nel "Sistema ecologico funzionale territoriale" approvato con DGR 1293/2008.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il PSP stabilisce obiettivi che si esplicitano in indirizzi operativi tematici per la pianificazione a scala comunale che non assumono carattere prescrittivo. Gli obiettivi indicati dal PSP, da assumere per verifiche ed ulteriori approfondimenti in sede di Pianificazione Strutturale Sovracomunale, sono riportati nelle Schede Strutturali dei quattro Ambiti Strategici indicati dal PSP."

"Art. 9 - Rapporti con altri Piani.

In sede di redazione del PSP sono stati considerati i seguenti strumenti di pianificazione di settore, provinciali e regionali, inseriti sia nell'ambito della VAS sia nell'allegato 2 al PSP, che si intendono recepiti dal PSP:

- i piani di settore regionali, quali: Piani Paesistici di Area Vasta, i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano di Sviluppo Rurale, il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, il Piano Turistico Regionale, il Piano Energetico-Ambientale Regionale, il Piano della Viabilità Regionale, il Piano Regionale dei Trasporti, il Piano di Protezione Civile Regionale, il Piano Antincendio Regionale;

- i piani di settore provinciali, quali: il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, il Piano Faunistico Venatorio, il Programma Edilizia Scolastica Provinciale, il Piano Protezione Civile Provinciale, il Piano del Trasporto Pubblico Locale, il Piano della Viabilità Provinciale;


In sede di redazione del PSP non sono state apportate varianti o integrazioni agli strumenti di settore considerati."

E' del tutto evidente che il PSP "ricalca" i piani sovraordinati e non apporta elementi innovativi rispetto ai cogenti piani regionali e interregionali.

Con riferimento alle energie rinnovabili diverse sono le previsioni del PSP, in particolare , con riferimento all'impianto FV in progetto:

Secondo la **tavola nr.34** concernente la "Indicazione dei regimi di intervento e strategie programmate", le opere in progetto rientrano nell'ambito dei seguenti regimi:

- C3 - Conservazione finalizzata alla tutela dei caratteri di valore naturalistico-ambientale e alla valorizzazione perseguibile attraverso eventuali interventi di trasformazione e nuovo impianto nel rispetto del regime vincolistico. Vi rientra in particolare soltanto il cavidotto di connessione per il quale è prevista posa interrata sotto strade esistenti , ed attraversamento degli alvei dei corsi d'acqua mediante tecnica TOC, nel rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali esistenti;
- NI1 - Possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto nel rispetto dei caratteri costitutivi del contesto, prevedendo la rimozione di eventuali condizioni di degrado. Vi rientrano gli areali del campo FV e della nuova SE TERNA nel rispetto dei caratteri costitutivi del contesto valutati nel presente documento e nella sezione dedicata agli impatti ambientali e paesaggistici dello SIA.



CRS - Regimi di Intervento

<ul style="list-style-type: none"> C1 C2 C3 NI1 NI2 TR1 	<p>REGIMI DELLA CONSERVAZIONE</p> <p>C1 - Conservazione finalizzata unicamente alla tutela dei caratteri di valore naturalistico-ambientale</p> <p>C2 - Conservazione finalizzata alla tutela dei caratteri di valore naturalistico-ambientale con eventuali interventi di rimozione dei rischi, del degrado e delle criticità ambientali</p> <p>C3 – Conservazione finalizzata alla tutela dei caratteri di valore naturalistico-ambientale e alla valorizzazione perseguibile attraverso eventuali interventi di trasformazione e nuovo impianto nel rispetto del regime vincolistico</p> <p>REGIMI DELLA TRASFORMAZIONE</p> <p>Tr1 – Trasformazioni mirata alla rimozione dei rischi, del degrado e delle criticità ambientali</p> <p>REGIMI DEL NUOVO IMPIANTO</p> <p>NI1 - Possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto nel rispetto dei caratteri costitutivi del contesto, prevedendo la rimozione di eventuali condizioni di degrado</p> <p>NI2 - Possibilità di realizzare interventi di nuovo impianto previa rimozione dei rischi, del degrado e delle criticità ambientali</p>
---	---

Figura 34: inquadramento aree di intervento su cartografia nr 34del PSP - Potenza

Secondo la **tavola nr.26** concernente la “**Indicazione dei regimi di intervento e strategie programmate**”, le opere in progetto rientrano nell’ambito dei seguenti regimi:

Aree di miglioramento ambientale a priorità media. Si evidenzia come le opere di progetto non interferiscano con "corridoi ecologici" e "nodi principali" e " secondari" della REP.





Figura 35: inquadramento aree di intervento su cartografia nr 26 del PSP - Potenza

Inoltre, le **NTA del PSP**:

- **all’art.59, rimandano ai piani urbanistici comunali** la definizione delle condizioni per la modifica della destinazione dei suoli in area agricola, pur riferendosi esclusivamente ad interventi connessi con l’attività agricola; al comma 3 vi è comunque un’indicazione sui criteri localizzativi delle nuove attività agro-industriali, che vanno collocate privilegiando le aree

contigue a stabilimenti preesistenti, a condizione che ne sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture e la compatibilità paesaggistica e ambientale;

- **all'art.63, comma 1, lett.b, ed agli artt.64, 66 e 67** si accenna alla possibilità di disciplinare, da parte dei comuni, le modalità e le condizioni da rispettare per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- **all'art.67, comma 2**, stabilisce che gli impianti non connessi all'attività agricola devono essere ubicati in zone non agricole adeguatamente classificate dai piani urbanistici comunali (produttive o per impianti tecnologici) ovvero dovrà essere prevista una variante agli stessi. In proposito va evidenziato che, secondo quanto stabilito **dall'art.12, comma 3, del d.lgs. 387/2003**, "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, [...], **che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico**". **Pertanto, l'attuale destinazione urbanistica dei suoli non preclude il rilascio dell'autorizzazione;**
- **all'art. 65**, nell'ambito del coordinamento della rete energetica, si accenna alla necessità di coinvolgere Enti locali e gestori di servizi pubblici e privati con lo scopo di definire politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello sub-provinciale;
- **all'art.62 delle NTA**, la Provincia di Potenza sottolinea la necessità di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia elettrica, rendendo minimo l'impatto ambientale, sanitario e della sicurezza. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che, in virtù del rilevante impatto paesistico connesso con la realizzazione di nuovi elettrodotti, i progetti delle nuove linee di trasporto sono soggetti ad un parere vincolante della Provincia, in funzione dei criteri di tutela paesistica del PSP, oltre che dei criteri del redigendo piano paesaggistico regionale. **Nel caso di specie le opere di connessione previste in progetto saranno completamente interrate eliminando così qualsivoglia impatto paesaggistico.**

Si ritiene dunque che l'intervento in progetto sia compatibile con gli indirizzi del PSP della provincia di Potenza.

4 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA D'INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Di seguito la rappresentazione dello stato dei luoghi scelti per l'installazione delle opere di progetto e del contesto paesaggistico di riferimento, mediante, ove non diversamente specificato, scatti fotografici eseguiti in occasione dei sopralluoghi in situ.

Si rappresenta che sono state scattate un gran numero di fotografie, e che verranno qui proposte le più significative, anche riunite in panoramiche.

4.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPI FV MELFI 8

Di seguito la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prescelti per l'installazione dei 5 campi FV.



Planimetria dei Punti foto

Nelle foto sottostanti si riportano le riprese fotografiche della zona effettuate in occasione dei sopralluoghi in situ dai p.ti indicati in planimetria.



Panoramica 219



Panoramica 229



Panoramica 242



Panoramica 246

4.1.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAVIDOTTO AT

Di seguito vengono proposte alcuni scatti in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto esterno interrato MT.





Figura 36: Planimetria dei Punti foto



Punto foto "G1": cavidotto in uscita dal Campo FV in prossimità del sistema di accumulo su strada sterrata



Punto foto "G2": cavidotto in uscita da strada sterrata ed in attraversamento SP111 in prossimità vallone Casella



Punto foto "G3": omplanare e svincolo della SS655 vista del tracciato del cavidotto interrato AT



Punto foto "G4": Strada provinciale MELFI-SATAe Vista del tracciato del cavidotto interrato AT



Punto foto "G5": Vista del tracciato del cavidotto AT in attraversamento (TOC) della SP MELFI SATA verso strada sterrata



Punto foto "G6": Vista del tracciato del cavidotto AT su strada comunale in prossimità staz TERNA Esistente



Punto foto "G7": Vista del tracciato del cavidotto AT su strada comunale verso la nuova SE TERNA




Punto foto "G8": Vista del tracciato del cavidotto AT in approccio alla SP9



Punto foto "G9": Vista del tracciato del cavidotto AT in arrivo da SP9 a nuova SE TERNA

4.1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA OPERE CONNESSE

Di seguito vengono proposte alcuni scatti in corrispondenza del luogo previsto per l'installazione della nuova stazione elettrica SE TERNA.







Puntofoto (SE2) in corrispondenza della strada comunale in accesso alla SP9

5 STATO DEI LUOGHI ANTE E POST OPERAM

Per una completa rappresentazione dello stato dei luoghi ante e post operam, si rimanda ai fotomontaggi riportati di seguito.



VISTA DELLO STATO ATTUALE



VISTA DELLO STATO DI PROGETTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

CUSTOMER Committente	ACQUA MILANO
FIMENERGIA	VIA L.BUZZI, 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL) T. +390292875126 (ufficio operativo)

TITOLO Tipo	CODIFICI Codifica
FOTOINSERIMENTO 1	0 0 1



VISTA DELLO STATO ATTUALE



VISTA DELLO STATO DI PROGETTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

CUSTOMER Committente	FIMENERGIA	ADDRESS Indirizzo	VIA L.BUZZI, 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL) T. +390292875126 (ufficio operativo)
-------------------------	-------------------	----------------------	--

TITLE Titolo	FOTOINSERIMENTO 2
-----------------	--------------------------

CODIFING Codifica	PROGRESSO Progresso
0 0 2	



VISTA DELLO STATO ATTUALE



VISTA DELLO STATO DI PROGETTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

<p>CUSTOMER Committente</p> <p>FIMENERGIA</p>	<p>ACQUA 2022/23</p> <p>VIA L.BUZZI, 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL) T. +390292875126 (ufficio operativo)</p>
<p>TITOLO L. 10/01</p> <p>FOTOINSERIMENTO 3</p>	<p>CODIFICAZIONE Codifica Percorso Progresso</p> <p>0 0 3</p>

6 CONFORMITA' URBANISTICA

6.1 REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE

Il comune di Melfi è dotato di Regolamento Edilizio adottato con Delibera di Giunta Comunale n.71 del 20.04.85.

Nel 2011, il comune di Melfi aderisce al Patto per i Sindaci, assumendo l'impegno di realizzare impianti di energia sostenibile. Con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29 aprile 2013, viene approvata l'integrazione alle linee guida per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.




Figura 37 - TAV.2 - Planimetria di Riferimento Catastale area vincolata

Dall'immagine è evidente **come l'area oggetto di installazione dell'impianto sia esterna all'area vincolata, e quindi compatibile con gli indirizzi di tutela dello strumento urbanistico vigente.**

Si precisa che, con **delibera di Consiglio Comunale del 4 febbraio 2020 è stato adottato**, ai sensi dell'art. 36, comma3, della L.R. 23/1999 e s.m.i. **il nuovo Regolamento Urbanistico di Melfi, mentre a seguito della delibera di approvazione del consiglio comunale n.73 del 26 novembre 2020 sono stati aggiornati alcuni elaborati.**

Dalla tavola che individua la zonizzazione del territorio comunale emerge come la zona di intervento rientri parzialmente nell'area di Piano Particolareggiato per le attività produttive. Per maggiori

dettagli sulle destinazioni urbanistiche si rimanda al relativo certificato "DA_006_Certificazione di destinazione urbanistica dei suoli interessati" rilasciato dal Comune di Melfi .




Figura 38: Stralcio Tavola 15 - Destinazione Urbanistiche del Territorio - Territorio comunale




Figura 39 - Stralcio Tavola 6 - Vincoli territorio comunale

Il nuovo regolamento urbanistico comunale, individua i Vincoli e le aree soggette a tutela (tavola 6 per l'intero territorio comunale), dall'analisi di tale elaborato, si può evidenziare **che i lotti interessati dall'intervento sono interni alle aree individuate non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili** (L.R. 54/2015).

Tuttavia nel corso del procedimento di approvazione del RUC , a seguito delle prescrizioni della REGIONE BASILICATA – UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ¹, tra le altre modifiche è **stato aggiunto il seguente nuovo articolo alle NTA :**

" Art. 78 - Aree sottoposte a Vincoli - Articolo introdotto a seguito delle prescrizioni della Regione Basilicata Ufficio compatibilità ambientale.

I Vincoli insistenti sul territorio comunale sono individuati nelle Tavole n. 6 e 7 del Regolamento Urbanistico (6.Vincoli e aree soggette a tutela (territorio comunale) - 7.Vincoli e aree soggette a tutela (centro abitato)).

*Dato che tali vincoli sono soggetti a variazioni ed implementazioni nel tempo, la loro effettiva sussistenza ed efficacia, che incide sul regime abilitativo degli interventi, va ricondotta di volta in volta, in relazione alla tipologia, all'elemento generatore del vincolo nella sua consistenza in natura e/o al relativo disposto normativo aggiornato. **L'elaborato pertanto è di carattere meramente ricognitivo e non presenta carattere di prescrittività, né di esaustività.***

Inoltre l'art 68 del Regolamento edilizio, approvato con Delib. C.C. n. 22 del 23.06.2021 rinvia alle sovraordinate leggi e regolamenti regionali.

ART. 68 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La progettazione e la realizzazione di edifici di nuova costruzione, nonché di ristrutturazioni rilevanti, deve prevedere la produzione e l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, il consumo elettrico, etc. nella misura minima prevista dalla vigente normativa.
2. Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Figura 40 - Art. 68 del regolamento edilizio

In riferimento alla l.r. 54/2015 ed alle sovrapposizioni rilevate, si ribadisce che tali interferenze non costituiscono un motivo di preclusione a priori alla realizzazione dell'impianto il quale, trovandosi in area a zonizzazione industriale ed in area idonea ai sensi del comma 8 dell'art 20 del D.Lgs 199 2021, è naturalmente ubicato in un' area compatibile con

¹ DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 23AB.2018/D.01160 del 08/11/2018 avente ad oggetto: D. L.vo n. 152 del 3/4/2006 - Parte II (e s.m.i.). Parere di non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), relativamente al "Regolamento Urbanistico" del Comune di Melfi (PZ). Autorità Procedente: Comune di Melfi (PZ).

il circostante contesto urbanistico ambientale di riferimento secondo la normativa nazionale sovraordinata.

Concludendo, le aree interessate dell'impianto in oggetto, non interferiscono con le aree vincolate perimetrate dalle leggi sovraordinate **ed è pertanto compatibile con lo strumento urbanistico comunale.**

6.2 PIANIFICAZIONE ASI

6.2.1 PIANO REGOLATORE ZONA INDUSTRIALE ASI

Oltre alla strumentazione urbanistica comunale è presente un Piano Regolatore del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, approvato dall'amministrazione comunale, nel quale è presente una zonizzazione dell'agglomerato industriale e le relative norme tecniche di attuazione. Il suddetto piano è stato approvato con delibera dirigenziale del consiglio del consorzio n. 43 del 1 marzo 1991 e approvato dalla Provincia di Potenza con DPGR n.234 del 20 marzo 1991.



Figura 41 - Stralcio Tavola 4b - Planimetria generale di progetto - zonizzazione




Figura 42 - Legenda Tavola 4b - Planimetria generale di progetto - zonizzazione ASI S.Nicola

Stando alla zonizzazione del Piano le aree di progetto dell'impianto fotovoltaico vengono classificate come:

CD: Zone del centro direzionale e/o servizi generali;

VA: Verde Attrezzato

Le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato sono divise in norme generali (capo I) e di dettaglio (capo II). Si riporta di seguito stralcio delle norme pertinenti.

CAPO I

Art.8

Il soggetto assegnatario dovrà dar corso all'inizio dei lavori per le finalità previste di cui al progetto esecutivo, approvato dal Consorzio, entro e non oltre un anno dalla notifica consortile o dall'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Melfi (ove richiesta dalle Leggi Urbanistiche vigenti), pena la revoca della delibera di assegnazione del suolo o dell'immobile.
Copia autentica della concessione edilizia dovrà essere inviata tempestivamente al Consorzio.
L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato al Consorzio per gli opportuni controlli.

Figura 43 - Art. 8 del CAPO I NTA del P.P. ASI S.Nicola

Art.17

Per l'esercizio delle attività commerciali compatibili, è necessario il prescritto titolo autorizzatorio, per il cui rilascio si fa espresso rinvio alle norme di legge ed alla pianificazione o, comunque, alla normativa comunale vigente.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda anche il parere del Consorzio.
Tutte le attività di commercio eventualmente in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento, potranno essere consentite purchè si muniscano dei prescritti titoli autorizzatori.
A tal fine gli interessati, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento sul B.U.R., dovranno produrre domanda al Consorzio per la continuazione dell'attività commerciale. Il Consorzio prenderà in esame le istanze e darà l'assenso preliminare all'iniziativa.
Gli interessati dovranno richiedere, quindi, alle competenti Autorità, il rilascio del titolo autorizzatorio, allegando alla domanda anche il preventivo assenso del Consorzio.
Il Consorzio adotterà i provvedimenti definitivi di sua competenza, dopo che sarà stato rilasciato il titolo autorizzatorio.
Per le attività commerciali all'ingrosso il Consorzio, prima di adottare i provvedimenti definitivi di sua competenza, dovrà acquisire anche il parere del Comune.
In assenza dei prescritti titoli autorizzatori, il Consorzio darà corso ad ogni azione conseguenziale.

Figura 44 - Art. 17 del CAPO I NTA del P.P. ASI S.Nicola

CAPO II

Art.2

L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione, ovvero di riconversione, ampliamento, variante e/o adeguamento sono demandati agli Organi del Consorzio.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli dei servizi accessori, delle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto, così come prescritto nell'art. 6 e suoi commi.

Figura 45 - Art. 2 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola

Art.3

Il rilascio, da parte della competente Amministrazione Comunale, della concessione edilizia per le opere ricadenti all'interno dell'Agglomerato di Melfi, è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio, che instruirà le pratiche e verificherà l'avvenuto rilascio dei permessi e delle autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei VV.FF., degli Organi di controllo Sanitario e di quanto altro richiesto dal Regolamento Comunale.

Figura 46 - Art. 3 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola

Art.4

I soggetti interessati dovranno assumere tutte le precauzioni e le misure specifiche per l'esercizio delle attività di cui ai progetti, al fine di evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti ed immissioni, scarichi, esalazioni, rumori, movimenti di mezzi di trasporto e quanto altro possa portare danno all'ambiente.

Figura 47 - Art. 4 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola

Art.5

Possono essere insediate all'interno dell'agglomerato tutte le attività previste dall'art. 1 del Regolamento Consortile relativo all'assegnazione dei suoli e degli immobili, con esclusione di quelle che risultino di nocumento alle attività già precedentemente insediate nell'agglomerato.

Sono ammesse altresì le attività di servizio collettivo (parcheggi, ristorazione, strutture ricettive, etc.), nonché quelle di interesse pubblico.

Per le attività con particolari problemi di inserimento ambientale, nei limiti delle compatibilità più generali, il Consorzio potrà predisporre, in accordo con le Amministrazioni Competenti, aree a destinazione specifica, previo un adeguato studio di impatto ambientale.

Figura 48 - Art. 5 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola

Art.8

Nelle aree non coperte da edifici, è facoltà del Consorzio eseguire opere e/o canalizzazioni nel sottosuolo e nello spazio aereo, per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti, linee telefoniche, ecc., senza che sia dovuta alcuna indennità.

Il tracciato delle canalizzazioni in sottosuolo o aeree, nell'ambito dei lotti di proprietà aziendale, dovrà essere comunque concordato, da parte del Consorzio, con le aziende stesche, per limitare al massimo eventuali effetti negativi sulle attività produttive e non entrare in contrasto con le esigenze dell'insediamento industriale interessato.

Figura 49 - Art. 8 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola

Le norme tecniche di attuazione del PR forniscono in maniera molto generale la disciplina urbanistica per queste zonizzazioni. Infatti esse rimandano l'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle suddette zone alla predisposizione di appositi progetti esecutivi da far approvare al consorzio.

L'impianto in progetto, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, è ammissibile nell'agglomerato industriale (art .5 capo II delle NTA).

6.2.2 PIANO PARTICOLAREGGIATO AGGLOMERATO INDUSTRIALE SAN NICOLA DI MELFI

Il PIANO PARTICOLAREGGIATO della zona industriale è stato approvato con DCC 586 del 1997 e che ha avuto efficacia per 10 anni, come statuito all'art 1 delle NTA del PP.

Art. 1 - Generalita' - Natura delle Norme

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, in uno con gli altri elaborati a cui si fa riferimento, disciplinano l'utilizzazione delle aree costituenti il Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale di S.Nicola di Melfi, in attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale dell'agglomerato Industriale di S. Nicola di Melfi nel suo aggiornamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 2234 del 20 marzo 1991, così come espressamente previsto dall'art. 14 delle Norme Tecniche del suddetto strumento urbanistico generale.

Le presenti Norme Tecniche costituiscono specificazione di dettaglio delle Norme Tecniche ed urbanistiche dello stesso strumento urbanistico generale.

Il Piano particolareggiato ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione e ad esso si applicano le norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 3 della Legge 19.11.1968 n°1187.

L'art.17, comma 3, della l. 17.8.1942 n.1150, disciplina la c.d. "ultrattività residuale dei piani particolareggiati" decaduti per decorso del tempo, infatti, stabilisce che "**decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato**, questo **diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione**", soggiungendo che resta "*fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso*".

Il PP riporta all'interno dell'art. 5 le informazioni inerenti alle "**zone del centro direzionale e/o servizi generali**". Infatti vengono impostate le altezze massimo degli edifici, i distacchi da confini del lotto e l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria. **Non si notano restrizioni specifiche per gli impianti fotovoltaici.**

Art. 5 - Zone del Centro Direzionale e Servizi Generali.

Le zone del Centro Direzionale e Servizi Generali, individuate nelle tavole nn. 4b e 4c con le sigle CD e, sono destinate ad accogliere tutte quelle strutture edilizie in grado di fornire servizi collettivi, nonché attività terziarie, logistiche e di rappresentanza all' Area industriale, da attuare con iniziative pubbliche o private.

Per ciascuna struttura e funzione il P.P. individua il relativo lotto contrassegnato con apposita sigla e fornisce i parametri urbanistici atti a caratterizzare compiutamente la struttura stessa e a consentirne la progettazione di massima o esecutiva , così come riportato nella Tabella 2 allegata in Appendice.

Sono da considerarsi vincolanti, ai fini della redazione dei progetti di massima e/o esecutivi i seguenti parametri:

- a) l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria, dato dal rapporto fra la cubatura totale dell'edificio o degli edifici e la superficie fondiaria a disposizione;
- b) l'altezza massima degli edifici, misurata in conformità alle disposizioni impartite dal Regolamento edilizio del Comune di Melfi, vigente per l'Agglomerato Industriale;
- c) i distacchi dai confini del lotto, misurati come al comma 3 dell'art. 6 delle N.T.A del P.R.G. dell'Agglomerato;
- d) i distacchi dalla viabilità pubblica.

Non sono da considerarsi invece vincolanti, ma semplicemente indicative:

- a) la sagoma di ingombro degli edifici;
 - b) la tipologia architettonica;
 - c) la sistemazione esterna a verde;
 - d) la dislocazione dei parcheggi privati;
- fermo restando il rispetto dei limiti previsti da normative specifiche;

Le destinazioni d'uso previste per gli edifici delle zone " Centro Direzionale e/o Servizi Generali" sono, di norma, quelle indicate nella Tabella 2.

E' consentito, tuttavia, integrare la destinazione d'uso principale con altre di tipo complementare, sussidiario o affine, purchè non in contrasto con quanto previsto nel 1° comma del presente articolo.

E' consentita la realizzazione delle singole strutture anche per lotti o stralci successivi a condizione che:

- a) tutti gli interventi siano compiutamente individuati in una progettazione unitaria di massima;
- b) i lotti o gli stralci siano funzionali e tali comunque da non arrecare pregiudizio al pubblico decoro.

Tranne casi di comprovata inderogabile necessità, sono vietate le recinzioni di qualunque tipo al fine di realizzare al massimo grado l'aspetto di un ambiente urbano.

Le sistemazioni a verde nei singoli lotti edificatori dovranno essere definite con apposito progetto e correlate alle sistemazioni a verde degli spazi pubblici collettivi.

Figura 50 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - art 5

TAB. N. 2 - ZONE DEL CENTRO DIREZIONALE E/O DEI SERVIZI GENERALI.

N°	DESTINAZIONE	SUP. FONDIARIA (MQ)	VOLUMETRIA MAX (MC)	H max (ML)	INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (MC/MQ)	DISTANZE DAI CONFINI DEI LOTTI	DISTANZE STRADE CONSORTILI	ANNOTAZIONI
1	Centro autonoleggio	1527	2292	6,50	1,50	Come da art.6 delle N.T.A. del P.R.G dell'Agglomerato	15,00	
2 2a 2b	Stazione FF.SS. e Parco di presa e consegna (ST) Piazzale containers (ST)	23388 (20850) (49000)	-	10,00	-		-	Volumetria max non prescrittiva ma derivante dalle esigenze delle FF.SS.
3	Servizi commerciali polivalente	1600	4800	6,50	3,00 2,00		15,00	Possibili destinazioni d'uso: uff. Postale, banca, uff pubblici e privati e attività terziarie.
4	Attività direzionali e terziario	18852	56556	20,00	3,00 2,00		15,00	Possibilità di realizzazione per lotti nell'ambito di una progettazione unitaria
5	Albergo	13094	39282	25,00	3,00 2,00		15,00	
6	Albergo	12835	19816	25,00	1,60 2,00		15,00	
7	Caserma VV.FF.	16215	4054	9,00	0,25 1,00		15,00	
8	Stazione Carabinieri	12827	6413	9,00	0,50 1,00		15,00	
9	Presidio Polizia di Stato.	4131	4131	9,00	1,00		15,00	
10	Spazi collettivi,viabilità e parcheggi.	73180	-	-	-		-	Possibilità di realizzazione per lotti nell'ambito di una progettazione unitaria
11	Albergo "Federico II ^{mo}	17279	22463	21,00	1,30 2,00		15,00	Amplimento struttura esistente

ANNOTAZIONI - LE DISTANZE DEI FABBRICATI DALLE VIABILITA' COMUNALI, PROVINCIALI, STATALI, DALLE FERROVIE, DA METANODOTTI, ELETTRODOTTI DEVONO RISPETTARE LE VIGENTI NORMATIVE NAZIONALI.

Figura 51 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - Tabella 2

All'art.8 "aree di rispetto e/o parcheggi pubblici" fornisce in maniera molto generale la disciplina urbanistica per questa categoria. Infatti esse rimandano l'attuazione delle previsioni urbanistiche alla predisposizione di appositi progetti esecutivi. **Si può dedurre quindi che non è presente nessun vincolo o limitazione per la realizzazione per l'impianto fotovoltaico in progetto.**

Art. 8- Zone di cui ai punti 6-7-8-9-10 del precedente art. 2.

Le zone di cui al presente articolo sono indicate nelle tavole nn. 4b e 4c con le sigle VA-VP-ST-E-VAR.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche nelle suddette zone e' subordinata alla predisposizione di appositi progetti esecutivi.

Figura 52 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - Art.8

Si evidenzia infine , che sebbene, il piano particolareggiato sia scaduto, la disposizione introdotta dalle ultime modifiche normative al Dlgs 28/2011, ed in particolare l'applicabilità della PAS all'impianto FV di progetto, con l'art 9 bis dispone che a **"La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione"**.
Si ritengono pertanto gli interventi compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori ed esecutivi della zona industriale.

7 CONCLUSIONI GENERALI

Dalle analisi fin qui riportate ed alle considerazioni e valutazioni di dettaglio esposte è da ritenersi che l'intervento proposto non sia tale da apportare alterazioni significative dell'assetto paesaggistico attuale. In particolare, visto che :

- l'impianto in progetto è compatibile con i vincoli esistenti ed in particolare non pregiudica i caratteri storico culturali, che rimarranno fruibili con tutto il loro valore testimoniale: l'impianto non è infatti ubicato nelle aree di pertinenza o annessa di alcuna delle segnalazioni architettoniche o archeologiche o vincoli architettonici o archeologici, cartografati dal PPR Basilicata;
 - l'impianto è ubicato in una zona **priva di vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento**, che non ospita produzioni agricole di pregio;
 - L'impianto non modifica le caratteristiche idrologiche e l'equilibrio idrostatico degli elementi idrogeologici presenti, nè l'assetto geomorfologico d'insieme;
 - l'impianto non rilascerà alcun tipo di sostanze inquinanti, che possano in qualsiasi modo provocare alterazioni chimico fisiche delle acque superficiali, delle acque dolci profonde, della copertura superficiale;
 - l'impianto non emetterà alcuna emissione gassosa e/o inquinante, alcuna polvere e/o assimilato, alcun gas ad effetto serra e/o equivalente;
 - sarà massimizzato l'utilizzo dei percorsi stradali esistenti, creando solo poche centinaia di metri di nuove strade di accesso (non asfaltate), dalle caratteristiche simili alle strade sterrate esistenti in zona e non asfaltate;
 - La viabilità sarà drenante e non impermeabilizzata, senza uso di asfalto;
 - i cavi elettrici saranno interrati a norma di legge;
 - sarà garantito al termine della vite utile dell'impianto il pieno ed incondizionato ripristino delle pre-esistenti e vigenti condizioni di aspetto e qualità visiva, generale e puntuale dei luoghi;
 - con riferimento al sistema "copertura botanico - vegetazionale e colturale", le aree di intervento non risultano interessate da componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e di riconosciuta importanza sia storica che estetica;
- I sotto campi FV rientrano in zona industriale , quello più a nord , ed interamente nella fascia dei 500 metri dal perimetro della Z.I. San Nicola i restanti, e pertanto **l'impianto è ubicato in area idonea ai sensi del comma 8, lettera c-ter del DLG 199.2021 e smi.**

si ritiene che l'area interessata dal presente progetto risulti avere le caratteristiche di idoneità allo sviluppo dell'impianto per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile, sia compatibile con la qualificazione paesaggistica attuale e sia conforme alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: LOCALIZZAZIONE IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE DEL DLGS 199 2021	6
Figura 2: Inquadramento a scala ampia su base Open Street Maps con buffer fino a 5 km;.....	7
Figura 3: Planimetria del progetto su Carta Tecnica Regionale.....	8
Figura 4: Planimetria stato di fatto e demolizioni	11
Figura 5: Rustici esistenti a bordo impianto, vista laterale	12
Figura 6: Vasca di raccolta da demolire, vista frontale - PUNTO 3	12
Figura 7: Vasche di raccolta da demolire, vista frontale PUNTO 4	13
Figura 8: Uliveto da estirpare, vista frontale - PUNTO 1.....	13
Figura 9: Uliveto da estirpare, vista laterale - PUNTO 2	14
Figura 10: inquadramento uliveto da estirpare	15
Figura 11: Foto illustrativa della messa in posa dei cavidotti MT	17
Figura 12: Posa in opera tubazione per alloggio cavi.....	19
Figura 13: Aree di intervento e beni culturali - fonte PPR BASILICATA	23
Figura 14: Individuazione piani paesistici di area vasta - BASILICATA e area di intervento () .	30
Figura 15:- Inquadramento aree di intervento (in rosso) su cartografia SITAP: http://sitap.beniculturali.it/	32
Figura 16:- Inquadramento aree di intervento su cartografia PPR	32
Figura 17:- (zoom) Inquadramento sottocampi nord su cartografia PPR	33
Figura 18:- Inquadramento aree di intervento (in rosso) su cartografia PPR Basilicata- Parchi e Riserve, Rete Natura 2000, aree umide.	35
Figura 19:- Inquadramento aree di intervento su cartografia PPR su ortofoto-	37
Figura 20:- Inquadramento aree di intervento su cartografia catastale	37
<i>Figura 21: Interferenza cavidotto di connessione AT su cartografia PPR su ortofoto- Vallone Casella....</i>	<i>38</i>
<i>Figura 22: Interferenza cavidotto di connessione AT su cartografia PPR su ortofoto- Vallone Catapane -</i>	<i>39</i>
Figura 23: - Inquadramento aree di intervento su ns elaborazione LR 54 .2015 BASILICATA.....	43
Figura 24 - Inquadramento intervento rispetto competenza territoriale dell'autorità bi bacino degli Appennini Meridionali	45
Figura 25 - Area di intervento in progetto su cartografia IGM in scala 1:25.000	47
Figura 26 - Sovrapposizione del campo fotovoltaico con la carta dei reticoli PRGA vigente	48
Figura 27 - Panoramica degli elementi previsti e zona di pertinenza fluviale ai sensi dell'art 10 delle NTA del PAI (in blu)	48
Figura 28 - Particolare dell'intersezione 1	50
Figura 29 - Particolare dell'intersezione 2	50
Figura 30 - Particolare dell'intersezione 3	51
Figura 31 - Particolare dell'intersezione 4	51
Figura 32 - Particolare dell'intersezione 5	52
Figura 33 - Particolare dell'intersezione 6	52
Figura 34: inquadramento aree di intervento su cartografia nr 34del PSP - Potenza.....	58
Figura 35: inquadramento aree di intervento su cartografia nr 26 del PSP - Potenza.....	59

<i>Figura 36: Planimetria dei Punti foto</i>	65
Figura 37 - TAV.2 - Planimetria di Riferimento Catastale area vincolata	76
<i>Figura 38: Stralcio Tavola 15 - Destinazione Urbanistiche del Territorio - Territorio comunale</i>	78
<i>Figura 39 - Stralcio Tavola 6 - Vincoli territorio comunale</i>	79
Figura 40 - Art. 68 del regolamento edilizio	80
Figura 41 - Stralcio Tavola 4b - Planimetria generale di progetto - zonizzazione	82
Figura 42 - Legenda Tavola 4b - Planimetria generale di progetto - zonizzazione ASI S.Nicola	82
Figura 43 - Art . 8 del CAPO I NTA del P.P. ASI S.Nicola	83
Figura 44 - Art . 17 del CAPO I NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	83
Figura 45 - Art . 2 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	84
Figura 46 - Art . 3 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	84
Figura 47 - Art . 4 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	84
Figura 48 - Art . 5 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	84
Figura 49 - Art . 8 del CAPO II NTA del P.P. ASI S.Nicola.....	85
Figura 50 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - art 5	87
Figura 51 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - Tabella 2	88
Figura 52 - Stralcio NTA Piano Particolareggiato Zona industriale San Nicola - Art.8.....	89
Tabella 1 - Tabella particelle interessate dagli interventi.....	10
Tabella 2: valutazione quantitativa indici di impegno di suolo	16